



# Le perdite nel consolidato fiscale nazionale

di Maurizio Zanni<sup>(\*)</sup> e Giuseppe Rebecca<sup>(\*\*)</sup>

Le società che esercitano l'opzione per la tassazione di gruppo sono private della disponibilità delle perdite fiscali eventualmente generate durante il periodo di validità del consolidato. Tali perdite vengono, infatti, trasferite alla *fiscal unit* e sottratte ai redditi imponibili conseguiti, nello stesso periodo, dalle altre società incluse nel perimetro di consolidamento, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto del gruppo. Il riporto a nuovo dell'eventuale perdita risultante dalle operazioni di consolidamento fiscale compete alla società controllante, secondo le regole ordinarie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 84 del Tuir.

Le perdite fiscali che residuano al termine della tassazione di gruppo restano nell'esclusiva disponibilità della società controllante, oppure sono attribuite alle società consolidate che le hanno prodotte, secondo i criteri stabiliti all'atto dell'opzione per il consolidato.

## 1. Premessa

Il regime del consolidato fiscale nazionale, di cui agli artt. 117 e seguenti del Tuir, si caratterizza per la determinazione, in capo alla società consolidante, di un **unico reddito complessivo ai fini Ires** per tutte le società del gruppo partecipanti alla tassazione consolidata.

<sup>(\*)</sup> Dottore Commercialista in Montegrotto Terme (PD).

<sup>(\*\*)</sup> Studio Rebecca & Associati, Dottori Commercialisti in Vicenza.

Tale reddito è dato dalla **somma algebrica** dell'intero importo dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna società inclusa nel perimetro di consolidamento fiscale, compresa la società capogruppo.

Il principale **appeal** di tale regime opzionale di tassazione è, dunque, rappresentato dalla possibilità di utilizzare le **perdite fiscali** realizzate, in un determinato periodo d'imposta, da alcune società del gruppo, per compensare i redditi imponibili prodotti, nello stesso periodo, dalle altre società incluse nel consolidato fiscale.

Ciò consente di ottenere non soltanto un **vantaggio di natura finanziaria**, rappresentato da un differimento temporale del carico fiscale, connesso alla possibilità di utilizzare anticipatamente le perdite delle società consolidate, ma anche un **vantaggio di carattere economico**, consistente in un risparmio d'imposta, qualora le perdite fiscali compensate nel consolidato siano trasferite da una società che non avrebbe potuto utilizzarle, in futuro, per assenza o incapienza di redditi imponibili propri.

Optando per il consolidato fiscale è quindi possibile realizzare, nell'ambito dei gruppi di società, una **compensazione intersoggettiva** delle perdite fiscali.

Fuori dal regime di tassazione consolidata, tale compensazione si può attuare – quando ricorrono determinate condizioni e, comunque, entro precisi limiti<sup>1</sup> – soltanto ponendo in essere operazioni di riorganizzazione aziendale, quali, per esempio, operazioni di fusione oppure di scissione a favore di società beneficiarie già esistenti.

<sup>1</sup> Si vedano gli artt. 84, comma 3, 172, comma 7 e 173, comma 10, del Tuir.

ti, ovvero optando per il regime di trasparenza fiscale previsto dall'art. 115 del Tuir.

Occorre, infatti, ricordare che, con la riforma I-res introdotta nel 2003, è venuta meno la possibilità di dedurre le **svalutazioni sulle partecipazioni societarie**; ciò che consentiva, in vigore dell'Irpeg, di attuare, di fatto, una sorta di **consolidamento "improprio"** degli imponibili. E ciò anche fra società legate da rapporti di partecipazione minoritari, atteso che non era richiesto, ai fini della svalutazione fiscale delle partecipazioni, il possesso, da parte della società partecipante, di una soglia minima di azioni o quote della società partecipata.

Ciò premesso, lo scopo di questo contributo è quello di fornire una panoramica generale sulle **modalità di utilizzo e di riporto delle perdite fiscali** nell'ambito del sistema del consolidato fiscale domestico, che – come vedremo approfonditamente nel prosieguo dell'articolo – variano in relazione al **periodo di formazione delle perdite** stesse.

È, infatti, possibile suddividere le perdite fiscali delle società partecipanti alla tassazione di gruppo in:

- perdite relative ai **periodi di imposta anteriori** all'opzione per il consolidato, le quali possono essere utilizzate soltanto dalle società che le hanno prodotte al fine di ridurre il reddito imponibile da trasferire al gruppo, inteso nella sua accezione fiscale;
- perdite relative ai **periodi di efficacia dell'opzione** per la tassazione consolidata, le quali vengono trasferite alla consolidante ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo;
- perdite che residuano al **termine dell'opzione** per il consolidato, le quali possono restare in capo alla società consolidante, ovvero essere attribuite alle società che le hanno prodotte, secondo i criteri stabiliti negli accordi di consolidamento stipulati fra le parti interessate.

## 2. Le perdite fiscali pregresse

Il trattamento delle perdite prodotte in epoca antecedente all'ingresso nel consolidato fiscale è disciplinato:

- dall'art. 118, comma 2, del Tuir, in base al quale "le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo

... possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono";

- dall'art. 7, comma 1, lettera a), del D.M. 9 giugno 2004, recante le disposizioni attuative del consolidato fiscale nazionale, secondo cui dal reddito complessivo di ciascun soggetto incluso nel consolidato, determinato in base all'art. 83 del Tuir, "sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo".

Pertanto, ciascuna società aderente al consolidato (compresa la controllante) deve, dapprima, utilizzare le **perdite pregresse** per compensare il proprio reddito imponibile prodotto nell'esercizio coperto dall'opzione per la tassazione di gruppo e, poi, conferire al consolidato fiscale il **saldo positivo** che risulta dopo tale compensazione.

Nel caso in cui, invece, le **perdite pregresse** all'adesione al regime compensabili siano **superiori al reddito prodotto** nel periodo, **l'eccedenza** non potrà essere trasferita al consolidato, ma rimarrà in capo alla società cui le perdite si riferiscono, e da questa potrà essere scomputata dai redditi imponibili degli esercizi successivi, nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 84 del Tuir.

È evidente che, qualora la società che dispone di perdite pregresse realizzi una perdita fiscale in un esercizio compreso nel periodo di validità della tassazione di gruppo, soltanto quest'ultima perdita potrà essere trasferita al consolidato e, quindi, essere compensata con il reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione del gruppo, mentre le **perdite maturate anteriormente** all'ingresso nel regime non potranno confluire nel consolidato, essendo utilizzabili soltanto dalla società cui si riferiscono.

### Esempio

La società X dispone di perdite fiscali pregresse compensabili pari a 2.000. Nel 2009 detta società opta, congiuntamente con la controllante Y, per la tassazione di gruppo ex art. 117 e seguenti del Tuir.

Nella tabella che segue sono illustrati tre diversi casi con riferimento ai risultati realizzati dalla società X nel primo esercizio consolidato.

	<b>Caso 1:</b> perdite pregresse < reddito di periodo della società X	<b>Caso 2:</b> perdite pregresse > reddito di periodo della società X	<b>Caso 3:</b> il risultato di perio- do della società X è una perdita fiscale
Perdite pregresse	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Risultato di periodo	+ 3.000	+1.500	- 1.000
Perdite pregresse compensate	- 2.000	-1.500	0
Risultato trasferito alla controllante Y	+1.000	0	- 1.000
Perdite riportabili a nuovo dalla società X	0	-500	- 2.000

Va rilevato che il **richiamo all'art. 84**, contenuto nell'art. 7, comma 1, lettera a), del D.M. 9 giugno 2004, consente, secondo l'Agenzia delle Entrate<sup>2</sup>, di applicare, anche nell'ambito della tassazione consolidata, la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 84, in base alla quale, in presenza di crediti d'imposta, di ritenute alla fonte a titolo d'acconto, di versamenti in acconto e di eccedenze d'imposta a credito riportate dai periodi d'imposta precedenti, le perdite fiscali pregresse possono essere utilizzate in **compensazione** non già per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile del periodo, ma **limitatamente alla misura necessaria** per addivenire a un'imposta sul reddito imponibile che risulti compensata dai crediti verso l'Erario sopra menzionati<sup>3</sup>.

In dottrina, si discute sulla nozione di reddito imponibile cui si debba fare riferimento per la corretta determinazione delle perdite fiscali pregresse, il cui **utilizzo parziale** consente di neutralizzare i **crediti Ires** vantati nei confronti dell'Erario.

In sostanza, il dubbio è se la disposizione dell'art. 84, sopra richiamato, debba essere applicata su **base individuale**, facendo cioè riferimento al reddito complessivo del singolo soggetto partecipante al consolidato, o, piuttosto, su **base globale**, facendo cioè riferimento al reddito imponibile complessivo del gruppo.

A nostro avviso è da ritenersi che la previsione dell'art. 84, comma 1, ultimo periodo, del Tuir vada applicata, nell'ambito della tassazione consolidata, facendo riferimento al **reddito imponibile del gruppo** e non già a quello individuale di ciascun soggetto partecipante al regime del consolidato, atteso che nell'ambito di detto re-

gime ciascuna società deve presentare la propria dichiarazione dei redditi senza, però, effettuare la **liquidazione dell'Ires**, la quale compete soltanto alla società controllante per tutte le società coinvolte nella tassazione di gruppo.

Si fa, infine, presente che, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la compilazione del quadro GN del Modello UNICO 2010 SC, le perdite relative agli esercizi antecedenti all'opzione per la tassazione di gruppo non possono essere utilizzate a scomputo dell'ammontare degli **interessi passivi non dedotti** ai sensi dell'art. 96 del Tuir, per i quali è effettuata una **variazione in diminuzione** nella determinazione del reddito imponibile di gruppo.

Al riguardo, giova ricordare che, in base al comma 7 del citato art. 96, l'**eccedenza di interessi passivi indeducibili** generatasi in capo a un soggetto partecipante alla tassazione di gruppo può essere scomputata dal reddito complessivo del gruppo se e nei limiti in cui altre società partecipanti al consolidato presentino, per il medesimo periodo d'imposta, un risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol) non integralmente sfruttato per la deduzione.

In pratica, si offre alla società consolidante la possibilità di dedurre dal reddito imponibile del gruppo una quota di interessi passivi che, altrimenti, sarebbe stata indeducibile a livello individuale in capo alle singole società aderenti al consolidato.

L'Agenzia delle Entrate<sup>4</sup> ha tuttavia affermato che, nel caso in cui la società che partecipa alla tassazione di gruppo, oltre a presentare una **quota di interessi passivi non deducibili** ai sensi dell'art. 96, abbia a disposizione **perdite fiscali riportabili** realizzate prima dell'ingresso nel consolidato fiscale, la suddetta quota di interessi potrà essere dedotta dal reddito complessivo del gruppo soltanto se e nella misura in

<sup>2</sup> Cfr. circ. 20 dicembre 2004, n. 53/E, in banca dati "fisconline".

<sup>3</sup> Sul punto si veda M. Zanni-G. Rebecca, *L'utilizzo delle perdite fiscali: la disciplina generale*, in "il fisco" n. 15/2010, fascicolo n. 1, pagg. 2290 e seguenti.

<sup>4</sup> Cfr. circ. 21 aprile 2009, n. 19/E, in "il fisco" n. 18/2009, fascicolo n. 1, pag. 2918.

cui la società consolidata abbia trasferito al consolidato un reddito imponibile almeno pari alla predetta quota di interessi.

Diversamente – osservano i tecnici delle Entrate – verrebbe **aggirato il divieto di trasferimento al consolidato** delle perdite fiscali pregresse previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir<sup>5</sup>.

### 3. Le perdite fiscali maturate durante il consolidato

In base al comma 1 dell'art. 118 del Tuir, l'opzione per la tassazione di gruppo implica la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla **somma algebrica** dei redditi complessivi netti delle società partecipanti al consolidato da considerare, quanto alle società controllate, per **l'intero importo** a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta dalla società controllante.

Dunque, le perdite fiscali individuali realizzate durante il periodo di efficacia dell'opzione per il consolidato confluiscono **sempre integralmente**, al pari dei redditi, nella sommatoria algebrica dei risultati fiscali che determina il reddito del gruppo, anche se la quota di partecipazione della consolidante al capitale della società controllata è **inferiore al 100%**.

Sotto questo profilo, si rileva, quindi, un'importante **differenza** rispetto al regime della **tassazione per trasparenza** delle società di capitali, di cui all'art. 115 del Tuir, atteso che, nell'ambito di tale regime, le perdite della società partecipata trasparente sono imputate ai soci in **proporzione** alle rispettive **quote di partecipazione alle perdite** ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto della partecipata<sup>6</sup>.

Può accadere che le perdite individuali trasferite al consolidato siano **superiori** ai redditi imponibili, nel quale caso il **risultato del consolidato** è una perdita fiscale che, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 9 del D.M. 9 giugno 2004, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità ordinarie contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 84 del Tuir.

Ricordiamo, a questo proposito, che, secondo l'Agenzia delle Entrate<sup>7</sup>, le **perdite fiscali consoli-**

**date riportabili a nuovo** sono soltanto quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del consolidato (**Modello CNM**), presentate dalla società consolidante, ai sensi dell'art. 122 del Tuir, con la conseguenza che, qualora il risultato di periodo delle operazioni di consolidamento sia una perdita, l'**omessa presentazione** del Modello CNM, in cui tale perdita avrebbe dovuto essere esposta, preclude il riconoscimento della perdita stessa ai fini della determinazione del reddito complessivo di gruppo, relativo ai periodi di imposta successivi, nonostante l'ammontare della perdita in parola possa essere ricostruito attraverso i dati contenuti nei **quadri GN** delle dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate dalle società partecipanti alla tassazione di gruppo.

Il **riporto a nuovo** delle perdite del consolidato spetta, dunque, esclusivamente alla società consolidante, salvo eventuale assegnazione di parte delle perdite alle società che le hanno prodotte e che sono fuoriuscite dalla tassazione di gruppo<sup>8</sup>. Si fa poi presente che, nell'ambito del consolidato, la **natura di perdite illimitatamente riportabili** va stabilita con riferimento alla società consolidata che le ha **generate**.

Pertanto, la perdita del consolidato che residua dopo la compensazione delle perdite fiscali con i redditi imponibili è da considerare riportabile senza limiti temporali per la parte corrispondente alle perdite illimitatamente riportabili trasferite dalle società consolidate e non utilizzate nella determinazione del reddito complessivo del gruppo.

A tale proposito, si segnala che non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite fiscali da utilizzare in compensazione nell'ambito del consolidato<sup>9</sup>.

È evidente che, nel caso in cui le perdite fiscali siano di ammontare superiore ai redditi imponibili, la società consolidante avrà maggiore convenienza a utilizzare in via prioritaria le perdite temporalmente vincolate e solo per la parte che trova ancora capienza quelle riportabili senza limiti di tempo.

È opportuno, infine, ricordare che le perdite fiscali del consolidato riportate a nuovo possono essere utilizzate anche per compensare gli **imponibili positivi trasferiti** al consolidato da **società subentrate** nella tassazione di gruppo in epoca successiva rispetto agli esercizi in cui dette perdite si sono formate.

<sup>5</sup> Sul punto si veda A. Mastroberti, *Trattamento delle perdite in Unico 2010-SC*, in "il fisco" n. 13/2010, fascicolo n. 1, pagg. 1960-1961.

<sup>6</sup> Si veda M. Zanni-G. Rebecca, *Le perdite fiscali nel regime di trasparenza delle società di capitali*, in "il fisco" n. 18/2010, fascicolo n. 1, pag. 2787.

<sup>7</sup> Cfr. ris. 12 luglio 2007, n. 168/E, in banca dati "fiscoonline".

<sup>8</sup> Si veda *infra*.

<sup>9</sup> In questo senso si veda la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2004, *cit.*

#### **4. La remunerazione delle perdite fiscali trasferite al consolidato**

Con riguardo alle perdite che, in costanza del consolidato fiscale, vengono trasferite alla società controllante ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, si pone la questione del riconoscimento di un **diritto di remunerazione** a favore delle società consolidate cui le perdite si riferiscono.

È, infatti, lecito ipotizzare che tali società si aspettino di ricevere dei “compensi” a fronte dei vantaggi fiscali che l'utilizzo delle loro perdite può produrre in termini di minore imposizione Ires a livello di gruppo, rispetto al carico fiscale che si sarebbe avuto in assenza dell'opzione per la tassazione consolidata.

La definizione delle **modalità e dei tempi di remunerazione** delle perdite fiscali imputate alla *fiscal unit* rappresenta uno dei punti centrali del **contratto di adesione al consolidato fiscale** e assume, evidentemente, particolare rilievo, laddove la **partecipazione** della controllante al capitale della società consolidata non sia **totalitaria**.

La società consolidante e le società consolidate possono accordarsi, al riguardo, sulle **soluzioni contrattuali più diverse**, a seconda delle caratteristiche e delle esigenze del gruppo.

Le pattuizioni devono, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni imperative contenute nella normativa nazionale e comunitaria.

In particolare, esse **non devono ledere** i principi di **corretta gestione** societaria ed imprenditoriale delle società controllate – laddove la consolidante eserciti su queste ultime un'attività di direzione e coordinamento – e devono garantire, anche attraverso meccanismi compensativi, che le società consolidate in perdita **non siano penalizzate** dalla partecipazione alla tassazione di gruppo, a causa dell'impossibilità di compensare, con i propri redditi futuri, le perdite fiscali “cedute” al consolidato.

Le **clausole contrattuali** sulla remunerazione delle perdite fiscali che più frequentemente si riscontrano nella pratica sono riconducibili essenzialmente a due gruppi.

In un gruppo rientrano le clausole che prevedono una **remunerazione immediata delle perdite** attribuite al consolidato.

Dette clausole riconoscono, cioè, un “compenso”, a favore della società che ha prodotto le perdite, **contestualmente** alla compensazione delle stesse nell'ambito della tassazione di gruppo; ciò a prescindere da valutazioni in ordine a quel-

le che sarebbero state le effettive possibilità di un'utilizzazione “individuale” delle perdite da parte della società che le ha generate, in assenza dell'opzione per il consolidato.

Nell'altro gruppo sono compresi, invece, i patti di consolidamento che prevedono una **remunerazione condizionata e differita delle perdite**.

In sostanza, tali patti riconoscono un “indennizzo” alla società consolidata che si è privata della disponibilità delle perdite fiscali a favore del consolidato, soltanto se, e nella misura in cui, successivamente, essa produca redditi imponibili che avrebbero potuto astrattamente essere compensati con le perdite trasferite al gruppo.

La remunerazione della società che apporta le perdite è quindi subordinata, in questo caso, alla constatazione dell'effettività del “sacrificio” connesso al trasferimento delle perdite al consolidato, con la conseguenza che, laddove detta società sia cronicamente in perdita, le altre società del gruppo che producono redditi potranno beneficiare del risparmio d'imposta derivante dall'utilizzo delle perdite senza dover corrispondere alcun “compenso”.

Nell'ipotesi di remunerazione immediata delle perdite trasferite al consolidato, assume specifico rilievo il **criterio di ripartizione/utilizzo** delle perdite stesse, stabilito nel contratto di consolidamento.

Infatti, nell'eventualità che, nel corso dei periodi coperti dal consolidato, più di una delle società consolidate abbia apportato perdite fiscali e l'ammontare di tali perdite sia superiore ai redditi imponibili generati dalle altre società partecipanti alla tassazione di gruppo, è necessario individuare le perdite utilizzate nell'esercizio e quelle riportate, invece, agli esercizi successivi.

In altri termini, si deve stabilire se le perdite eccedenti i redditi del gruppo sono da ricondurre ad una società piuttosto che a un'altra.

Un criterio equo, applicabile per tutte le società consolidate, potrebbe essere quello di una **ripartizione proporzionale** delle perdite fiscali, basata, cioè, sul rapporto fra la perdita trasferita dalla singola società ed il totale delle perdite apportate al consolidato.

Oppure, si potrebbe adottare un **criterio di utilizzo delle perdite di tipo storico**, che tenga conto, cioè, delle **scadenze delle perdite**, allocando per prime quelle aventi un orizzonte temporale di riportabilità più breve.

Va, peraltro, detto che nella pratica si ricorre, talvolta, anche a **criteri di tipo soggettivo**, che ripartiscono l'utilizzo delle perdite in ragione di alcune caratteristiche delle società consolidate,

quali, per esempio, la capacità di quest'ultime di produrre, in futuro, redditi tali da compensare le perdite generate in precedenza.

Si deve, infine, ricordare che sono **fiscalmente neutrali** i "compensi" attribuiti o ricevuti in relazione ai benefici fiscali connessi al trasferimento delle perdite al consolidato.

Il comma 4 dell'art. 118 del Tuir dispone, infatti, che "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società" aderenti al consolidato "in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti".

Tale disposizione non fissa un limite quantitativo in ordine alla **irrilevanza reddituale della remunerazione delle perdite**, anche se è evidente che il beneficio fiscale connesso al loro utilizzo non può eccedere l'ammontare delle perdite stesse moltiplicato per l'aliquota Ires in vigore al momento della loro compensazione.

Pertanto, i "compensi" in esame sono da considerarsi fiscalmente irrilevanti nel limite massimo rappresentato dall'imposta teorica calcolata sulle perdite oggetto di trasferimento al gruppo<sup>10</sup>.

Sul piano pratico, peraltro, non è infrequente che il "corrispettivo" per il risparmio di imposta correlato alle perdite sia riconosciuto in misura inferiore alla suddetta soglia, in ragione di diversi fattori, non ultimo il rischio che le perdite possano essere, in futuro, rettificata dall'Amministrazione finanziaria in caso di accertamento.

## 5. Le perdite fiscali *post* consolidato

Occorre ora verificare quale sia la sorte delle perdite fiscali consolidate che residuano a seguito dello **scioglimento del regime di tassazione di gruppo**.

La disciplina di riferimento è contenuta negli articoli 124, comma 4 e 125, comma 2, del Tuir, nonché negli artt. 13, comma 8 e 14, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004, recante le disposizioni attuative del consolidato.

Dal combinato disposto di tali norme si evince che, in caso di **interruzione della tassazione di gruppo** prima del compimento del triennio ovvero di **mancato rinnovo dell'opzione** per il consolidato, le perdite fiscali non utilizzate e riportate a nuovo, risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato ex art. 122 del Tuir, "permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante", salvo che non siano attribuite

alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo o non è rinnovata l'opzione per la tassazione consolidata, secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.

L'attribuzione alla società consolidante rappresenta quindi la **destinazione**, per così dire, "**naturale**" delle perdite in esame, la quale non trova applicazione soltanto laddove si decida di avvalersi della facoltà di attribuire le perdite consolidate residue alle società che le hanno prodotte, secondo **criteri** che il legislatore ha lasciato alla **libera determinazione delle parti**, garantendo così la massima elasticità al sistema.

In base all'art. 5, comma 1, del citato decreto attuativo, il **criterio di attribuzione delle perdite consolidate** che residuano alla cessazione del regime di tassazione consolidata deve essere indicato nella **comunicazione dell'avvenuto esercizio dell'opzione** per la tassazione di gruppo, da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, a cura della società controllante, entro il **sedicesimo giorno** del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'opzione stessa.

Al riguardo, è importante osservare che, essendo il consolidato realizzato attraverso una pluralità di opzioni esercitate a coppia fra la società consolidante e le singole società consolidate, il criterio prescelto per l'attribuzione delle perdite fiscali residue non dovrà essere necessariamente lo stesso per tutte le società partecipanti alla tassazione di gruppo, potendosi effettuare **scelte diverse** relativamente a ciascuna singola opzione congiunta.

L'obbligo di **comunicazione preventiva** del criterio di attribuzione delle perdite residue implica l'impossibilità di applicare, all'atto dello scioglimento del consolidato fiscale, criteri diversi da quello comunicato al momento dell'esercizio dell'opzione, cosicché non sarà possibile attribuire le perdite residue soltanto alle società che, sulla base delle previsioni formulate al momento dello scioglimento del consolidato, produrranno maggiori redditi in futuro.

Va, inoltre, segnalato che, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate<sup>11</sup>, la scelta operata nel modello di opzione per il consolidato circa il criterio di attribuzione delle perdite può essere **modificata** soltanto all'**atto del rinnovo** dell'opzione.

Pertanto, al termine del regime consolidato, la destinazione delle perdite residue dovrà avvenire secondo il criterio indicato nel suddetto modello, anche qualora tale criterio dovesse essere di-

<sup>10</sup> In questo senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 53/E del 2004, *cit.*

<sup>11</sup> Cfr. ris. 13 ottobre 2006, n. 113/E, in banca dati "fiscoonline".

verso da quello effettivamente pattuito dalle parti nel regolamento del consolidato, successivamente all'opzione.

Sotto il profilo operativo, si segnala che la scelta del criterio di attribuzione delle perdite residue si effettua indicando, per ciascuna società consolidata, nell'apposita casella denominata "attribuzione perdite" del modello di comunicazione dell'esercizio dell'opzione:

- il **codice 1**, se le perdite fiscali residue restano nella esclusiva disponibilità della società consolidante, conformemente alla **regola generale** individuata dagli artt. 124 e 125 del Tuir;
- il **codice 2**, se le perdite residue vengono attribuite alle società che le hanno generate, secondo un **criterio proporzionale**;
- il **codice 3**, se le perdite sono attribuite alle società che le hanno prodotte, ma sulla base di modalità diverse dal criterio proporzionale.

L'Agenzia delle Entrate<sup>12</sup> ha chiarito che la mancata compilazione della suddetta casella non determina l'invalidità dell'opzione per la tassazione di gruppo, ma ha come unica conseguenza il fatto che le perdite residue competono esclusivamente alla società controllante, essendo questa la regola generale, che trova applicazione ogniqualvolta le parti interessate non adottino esplicitamente un criterio alternativo.

Va, poi, ricordato che l'**importo delle perdite residue attribuito** a ciascuna società partecipante alla tassazione consolidata, alla cessazione del regime, deve essere **comunicato** dalla società consolidante all'Agenzia delle Entrate, unitamente all'interruzione anticipata del consolidato (art. 13, comma 10, del decreto attuativo) o al mancato rinnovo dell'opzione (art. 14, comma 2, del decreto attuativo).

In particolare, le perdite residue attribuite devono essere comunicate **distinguendo** quelle ri-

portabili senza limiti di tempo da quelle soggette, invece, al vincolo temporale del quinquennio e specificando, con riferimento a quest'ultime, il loro anno di formazione.

Va notato che l'**autonomia contrattuale** che caratterizza la scelta dei criteri di assegnazione delle perdite residue da parte delle società partecipanti alla tassazione di gruppo incontra come **unico limite** la previsione di cui al comma 4 dell'art. 124 del Tuir, secondo la quale le perdite residue non attribuite alla società consolidante devono essere imputate **esclusivamente** alle società che le hanno prodotte, nel **limite massimo**, relativamente a ciascuna società uscente dal consolidato fiscale, rappresentato dalla differenza fra l'importo delle perdite trasferito al consolidato dalla società medesima e gli utilizzi di tali perdite eventualmente effettuati dalla società consolidante ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, nel periodo di validità dell'opzione per il consolidato.

Inoltre, secondo quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria<sup>13</sup>, in caso di attribuzione delle perdite residue secondo regole diverse da quella generale individuata dalle norme primarie (in base alla quale, come detto, le perdite consolidate residue sono di esclusiva spettanza della consolidante), si dovrà assicurare la restituzione, alle società uscenti dal consolidato, di perdite della **stessa natura e classe di anzianità** di quelle a suo tempo trasferite al consolidato.

È, quindi, necessario effettuare un **attento monitoraggio** della quantità, qualità e natura delle perdite apportate al consolidato nonché degli utilizzi delle stesse per ciascun periodo d'imposta, in modo da consentire una corretta attribuzione delle perdite residue nei casi di interruzione anticipata del consolidato o di mancato rinnovo dell'opzione.

**Tabella riassuntiva degli utilizzi delle perdite delle società aderenti al consolidato fiscale**

Periodo di formazione della perdita	Modalità di impiego della perdita
Perdite anteriori al consolidato	Possono essere utilizzate soltanto dalle società che le hanno prodotte, per diminuire il reddito imponibile da trasferire al consolidato
Perdite prodotte durante il consolidato	Confluiscono nella sommatoria dei risultati che determina il reddito complessivo di gruppo. Se il loro ammontare supera quello dei redditi positivi, la differenza è la perdita di consolidato, il cui riporto a nuovo compete alla società controllante, secondo le regole di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84 del Tuir
Perdite <i>post</i> consolidato	Permangono nella esclusiva disponibilità della controllante, salvo accordi che ne prevedano l'attribuzione alle società che le hanno prodotte, secondo criteri anche diversi da quello proporzionale

<sup>12</sup> Si veda circ. 16 marzo 2005, n. 10/E (paragrafo 8.5), in banca dati "fisconline".

<sup>13</sup> Si veda la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2004, cit.